

**Verbale di accordo sindacale
per l'erogazione dell'assegno di solidarietà
ex art.27 D.Lgs 148/2015 e D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343**

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 17,30 col seguito, presso gli uffici di Unioncamere, siti in Roma alla p.zza Sallustio, 21 alla presenza del dott. Alberto Caporale di Unioncamere, nonché in contestuale video conferenza con la sede della Società in Taranto, si sono incontrati:

- il **C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Scarl** (d'ora in avanti **CSA**), rappresentato dal Presidente Cav. Luigi Sportelli, assistito dal Direttore Dott. Francesco De Giorgio, con sede ed unità produttiva in Taranto al Viale Virgilio n. 152 (presso la Cittadella delle Imprese), nonché unità produttive anche in Bari, Lecce, Foggia, Potenza, Matera, Crotone (Partita IVA 02270620731 e Codice Fiscale 9320470720; pec: csa@ta.legalmail.camcom.it), svolgente attività di assistenza e di sostegno alle Camere di commercio consorziate, così come dettagliato nella nota di avvio della procedura del 23/3/2017. La Società è inquadrata nel Settore Terziario ex art. 49 L. n. 88/1989, Codice ATECO 631119, matricola INPS 7803510527 ed applica al personale in organico, composto da 126 addetti, dei quali n. 3 quadri, n. 101 impiegati, n. 22 Operai, il CCNL per i dipendenti da imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio);

e

-le OO.SS.

FILCAMS CGIL, in persona della Segretaria Nazionale, sig.ra Elisa Camellini; della Segretaria generale della Puglia, sig.ra Barbara Neglia; del Segretario Generale della Basilicata, sig. Paolino Pasquale, del Segretario Generale di Taranto Paola Fresi e del Segretario di Taranto Palmatè Mauro, Segretario di Bari Jacono Michele, Segretario di Lecce Daniela Campobasso;

FISASCAT CISL, in persona del Segretario sig. Vincenzo Dell'Orefice e del Segretario generale regionale Puglia Antonio Arcadio;

UILTuCS UIL, in persona del Segretario nazionale Paolo Andreani Segretario Generale della Basilicata, sig. Rocco della Luna; della Segretaria Generale di Puglia, sig.ra Antonella Perrone e Elena Cannone;

una rappresentanza delle RR.SS.AA in persona dei sigg.ri Ivan Colella, Simona Savino, Lucia Dresda (Filcams CGIL); sigg.ri Lucia Addolorata; Paola Vescia; Michele Manfredi; Aurora Cassotta (UiltuCS) e Floriana Florido (Fisascat Cisl);

*

Oggetto dell'incontro è la prosecuzione dell'esame congiunto in sede sindacale nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91, che ha condotto al preaccordo del 19.5.2017. Le Parti, all'esito degli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari e dell'ulteriore incontro intervenuto in Roma il 5.6.2017

Premesso che:

- con nota del 23/03/2017 il CSA ha avviato procedura di licenziamento collettivo per n. 30 dipendenti su 126 lavoratori costituenti l'organico aziendale (all. 1);
- la composizione del suddetto organico e l'indicazione delle posizioni lavorative in esubero sono stati specificati nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo e relativi allegati, costituenti parte integrante della stessa;
- che nel corso dell'odierno incontro le OO.SS., nel cui ambito risultano essere costituite le RSA e, in ogni caso, quali associazioni comparativamente più rappresentative nel settore, hanno ribadito la propria opposizione ai prospettati licenziamenti collettivi;
- che il CSA ha dichiarato la propria disponibilità a revocare in tutto o in parte l'avviata procedura di licenziamento collettivo, al fine di accedere ad accordo di solidarietà con conseguente richiesta di erogazione dell'assegno di solidarietà ex art. 31, d.lgs. 14.9.2015, n. 148 e art. 6 DM 3.2.2016, n. 94343;
- il CSA dichiara un'anzianità aziendale di tutti i dipendenti possibile oggetto di riduzione dell'orario di almeno 90 giorni di calendario alla data odierna;
- il CSA dichiara di essere in regola con la contribuzione dovuta al Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
- il CSA non ha titolo per accedere, per i propri dipendenti, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in quanto ipotesi esclusa dal dettato del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- Il CSA dichiara di avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa l'avviata esecuzione di programma di fruizione delle ferie e dei ROL residui dell'anno precedente;
-

tutto ciò premesso

1. le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, fanno parte integrante del presente accordo;
2. le Parti preso atto di quanto illustrato dal CSA, verificata la situazione di eccedenza di personale, dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere gli effetti negativi sul piano

1



occupazionale e sociale e per salvaguardare la continuità aziendale, concordano che una diversa organizzazione degli orari consentirebbe, allo stato, di fronteggiare l'esubero al fine di evitare gli altrimenti inevitabili licenziamenti collettivi;

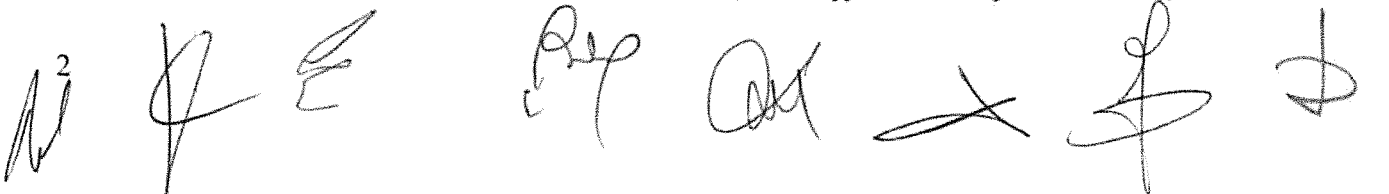
3. le Parti convengono di ridurre l'orario di lavoro nella percentuale massima del **32,50%** per una platea complessiva di lavoratori pari a **126** dipendenti;
4. convengono, pertanto, quale soluzione più idonea a fronteggiare la situazione in atto, il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà di tipo "difensivo" ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 148/2015, con contestuale richiesta dell'assegno di solidarietà al Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
5. Tale strumento gestionale consente, infatti, nell'immediato di evitare i licenziamenti collettivi dei lavoratori eccedenti, di garantire al CSA la riduzione dei costi e l'adeguamento della struttura occupazionale ai volumi di attività previsti e prevedibili per l'arco temporale di 24 mesi ai sensi del d.lgs. n. 148/2015. Inoltre, nella prospettiva della successiva ripresa dei livelli di attività, lo strumento concordato consentirà il mantenimento in forza al CSA di professionalità che necessitano di specifica ed onerosa formazione, difficilmente reperibili nel mercato del lavoro e costituenti il know how aziendale ed il presupposto stesso dell'attività prestata in favore delle committenti;
6. A tal fine le Parti concordano che le ore di riduzione potranno essere utilizzate al fine di effettuare formazione professionale sulla scorta dei programmi funzionali con le nuove esigenze professionali derivanti dalla riforma delle Camere di Commercio (d.lgs 219/2016), definiti nel progetto formativo nazionale di Unioncamere.
7. il contratto di solidarietà avrà una durata complessiva di 24 mesi, decorrenti dall'15/07/2017 e fino al giorno 14/07/2019 compreso, per effetto di successive domande per la durata di 12 mesi cadauna;
8. la riduzione di orario di lavoro concordata dalle Parti, compatibile con le specifiche caratteristiche tecniche, produttive ed organizzative aziendali, interesserà - a valle della fruizione di eventuali aliquote di ferie arretrate - un numero complessivo di **126** posizioni lavorative, presidiate da contratti di lavoro dall'orario specificato nell'allegato 2, così come definito nell'odierna riunione (allegato 2);
9. le Parti concordano che in considerazione delle particolari attività svolte, **il contratto di solidarietà si svolgerà per effetto delle percentuali medie annue indicate per unità operativa presso il Socio e per i servizi generali come di seguito specificato:**

Taranto riduzione media del.....	21,8%
Bari riduzione media del.....	22,58%
Lecce riduzione media del.....	23,82%
Foggia riduzione media del.....	15%
Potenza riduzione media del.....	24,22 %
Matera riduzione media del	30%
Crotone riduzione media del	25%
Servizi Generali riduzione media del..	32,50%

10. La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro, così individuata potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro in solidarietà e, comunque, la riduzione media oraria non supererà il limite massimo di legge del 60% dell'orario giornaliero e settimanale dei lavoratori interessati mentre potrà arrivare a tale livello mensile solo su richiesta degli stessi lavoratori.

Fermo restando il dettaglio delle riduzioni orarie per ogni singolo lavoratore specificato nell'allegato sub 2 (allegato 2), che sottoscritto dalle parti ne è parte integrante.

11. la riduzione dell'orario normale di lavoro verrà attuata ordinariamente con cadenza giornaliera in coincidenza con i periodi di normale attività. La programmazione degli orari dovrà essere comunicata ai lavoratori con cadenza almeno quattrisettimanale.
12. Il CSA erogherà l'anticipazione del trattamento FIS spettante, fatte salve diverse disposizioni INPS all'atto dell'autorizzazione all'accesso alla misura del FIS;
13. deroghe sull'orario di lavoro concordato: le Parti concordano che in relazione alla specificità dell'attività svolta, il CSA avrà la possibilità, in vigenza del presente accordo, secondo le previsioni dell'art. 31 c.4, d.lgs. 148/2015, in presenza di temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da nuove commesse o da necessità di ordine organizzativo, di modificare in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale dei singoli lavoratori, l'orario ridotto previsto dal presente accordo di solidarietà, con l'obbligo di informare i lavoratori stessi a mezzo pec della nuova articolazione dell'orario e della sua durata con almeno 48 ore di anticipo con contestuale comunicazione alle OO SS territoriali;
14. il CSA e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si incontreranno periodicamente al fine di verificare e monitorare la coerenza dell'applicazione del presente accordo;

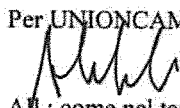


15. le Parti, in ragione del ricorso allo strumento dell'assegno di solidarietà quale alternativa ai licenziamenti collettivi, nell'ipotesi di mancato intervento del FIS, si riconvocheranno con tempestività;
16. Le Parti concordano, altresì, che la procedura di licenziamento collettivo si definisce con il presente accordo che, nel sanare ogni eventuale vizio formale connesso alla procedura espletata, condiziona espressamente eventuali licenziamenti, ferme le esigenze tecnico organizzative che hanno condotto all'individuazione del personale in eccedenza, al solo criterio della non opposizione, da esprimersi formalmente dal lavoratore interessato con verbale sottoscritto ex art. 2113, ult. co., c.c. entro la data di vigenza della presente intesa, in concordata deroga al termine dei 120 giorni a valle della procedura.
17. Al fine di incentivare l'esodo delle posizioni ritenute in eccedenza dal CSA, previa formalizzazione della non opposizione da parte dei lavoratori interessati, da esprimersi nelle forme di cui al punto che precede, erogherà a tale titolo importo corrispondente a n.6 mensilità lorde della normale retribuzione di fatto fruita dal lavoratore nel mese di maggio 2017;
18. Le parti concordano che la procedura di licenziamento collettivo, in ragione dell'intesa raggiunta, diviene strumento di sostegno alla riorganizzazione e che per tale ragione il Consorzio potrà procedere a triangolazioni delle posizioni funzionali per agevolare la riduzione degli esuberanti denunciati attraverso esodi agevolati sulla scorta del concordato criterio della non opposizione. Le uscite volontarie nell'ambito dell'applicazione del presente accordo saranno computate ai fini della riduzione del ricorso al FIS in misura proporzionale al valore contrattuale orario cessato.

LCS
Per il CSA



Per UNIONCAMERE
All.: come nel testo



per le OO.SS.



Per le RR.SS.AA.

